



Avv. LUCA FALCIONI
NOTAIO IN ROMA

Via Monte Zebio, 25 - Tel. 0637500183

Repertorio N. 36188

Raccolta N. 11.316-

-----ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA-----

Registrato a Roma 1
il 03/08/2017

-----A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

n. 23778
Serie 1T

REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemiladiciassette, il giorno due-----

del mese di agosto-----

-----2 agosto 2017-----

In Roma, nel mio studio in via Monte Zebio 25.-----

Avanti a me Dott. Luca Falcioni, Notaio in Roma, con studio in

via Monte Zebio n. 25, iscritto al Collegio Notarile dei Di-

stretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

-----sono comparsi i signori:-----

- SPADACCIA Fabio, nato a Roma il 18 ottobre 1965, codice fi-

scale dichiarato SPD FBA 65R18 H501D, residente in Roma, Via

Capitan Ottobono n. 20;-----

- FALCONIERI Michela, nata a Roma il 4 settembre 1987, codice

fiscale dichiarato FLC MHL 87P44 H501B, residente in Roma, Via

Capitan Ottobono 20;-----

- WILKA Corinna Beate , nata a Ostfildern (Germania) il 12 lu-

glio 1978, codice fiscale dichiarato WLK CNN 78L52 Z112K, re-

sidente in Roma, Via Raimondo Montecuccoli 11; che dichiara di

essere cittadina tedesca, e di comprendere la lingua italiana;

- PIRULLI Annalisa, nata a Foggia il 10 giugno 1981, codice

fiscale dichiarato PRL NLS 81H50 D643B, residente in Foggia,

Via Francesco Crispi 55/B.-----

Detti comparenti, cittadini italiani e cittadina tedesca sopra indicata, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.-----

-----Articolo I-----

E' costituita tra i signori SPADACCIA Fabio, FALCONIERI Michela, WILKA Corinna Beate, PIRULLI Annalisa, una società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata denominata:-----
"VIVA DANCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla "VIVA DANCE SSD", con sede in Comune di Roma.-----

Ai sensi dell'articolo 111-ter delle norme di attuazione del codice civile, i comparenti dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è in Via Capitan Ottobono n. 20. -----

-----Articolo II-----

L'amministrazione della società può essere affidata sia a soci che a non soci, mediante la nomina di un amministratore unico, o di un Consiglio di Amministrazione che delibera secondo il metodo collegiale, composto da tre a cinque membri.-----

Viene nominato amministratore unico a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, il signor SPADACCIA Fabio, il quale accetta la carica conferitagli e dichiara non sussistere a suo carico alcun impedimento di legge.-----

All'organo amministrativo nominato sono conferiti tutti i poteri derivanti dalla legge e dal presente atto costitutivo.---

-----Articolo III-----

Il capitale sociale è stabilito in Euro 10.000 (diecimila) ed

è diviso in quote del valore di un EURO o multiplo di un EURO.

I soci sottoscrivono interamente il capitale sociale conferendo in denaro le seguenti somme:-----

- Euro 4.000 (quattromila) per una quota di partecipazione, pari al 40% (quaranta per cento) del capitale sociale il signor SPADACCIA Fabio; -----


- Euro 2.000 (duemila) per una quota di partecipazione, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale la signora FALCONIERI Michela;-----

- Euro 2.000 (duemila) per una quota di partecipazione, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale la signora WILKA Corinna Beate;-----

- Euro 2.000 (duemila) per una quota di partecipazione, pari al 20% (venti per cento) del capitale sociale la signora PIRULLI Annalisa.-----

Ai sensi dell'articolo 2464 c.c. nel testo introdotto dall'articolo 9 del Decreto legge n. 76/2013 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, i componenti dichiarano che la somma di Euro 2.500 (duemilacinquecento) è stata versata all'Organo Amministrativo nominato nel presente atto costitutivo, mediante assegno circolare non trasferibile n. 3502880920 emesso in data 1 agosto 2017, da Intesa Sanpaolo Spa, all'ordine della costituenda società.-----

Articolo IV-----



La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060.-----

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.-----

-----Articolo V-----

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale e tutte le altre norme relative al funzionamento della società, comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, risultano e sono contenute nel seguente Statuto Sociale:-----

-----"S T A T U T O -----

-----della-----

-----"VIVA DANCE-----

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"-

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA-----

Articolo 1 - E' costituita una società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, senza fine di lucro, sotto la denominazione: "VIVA DANCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla "VIVA DANCE SSD".-----

Articolo 2 - La società ha sede in Roma, con deliberazioni dell'assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località.-----


Articolo 3 - La società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferi-

mento alla disciplina sportiva della Danza e del Ballo di coppia; nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività inerente lo sport, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive in generale, anche per persone diversamente abili, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I., nonché degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dei suoi organi e/o dell'ente di promozione sportiva cui si affilia, nonché la pratica di tutte le altre attività sportive che la società intenderà praticare. La società potrà inoltre svolgere tutte le attività che abbiano fini culturali e sociali collegati con l'esercizio dell'attività sportiva o ricreativa. -----

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.-----

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la società potrà (a titolo esemplificativo):-----

- compiere operazioni di costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa quella dell'acquisizione delle relative aree, nonché l'acqui-



sto di immobili da destinare ad attività sportive;-----

- gestire centri sportivi, palestre per attività e corsi di insegnamento delle diverse discipline sportive e centri di riabilitazione motoria e per la cura ed il benessere fisico ed estetico;-----

- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.

La Società, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale e comunque come attività non prevalente, nel rispetto delle leggi vigenti, potrà inoltre:-----

1) a scopo di stabile investimento e con esclusione del fine di collocamento presso il pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto della vigente normativa per quanto attiene all'intervento di intermediari abilitati;-----

2) con espressa esclusione di esercizio di attività rivolta nei confronti del pubblico, compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali, a favore di terzi, persone fisiche e anche di Società, qualunque ne sia l'oggetto, nonchè partecipare a appalti, gare, bandi, indetti da qualsiasi Ente, privato o

pubblico, nazionale o straniero, relativi alle attività com-
prese nell'oggetto sociale, nonchè stipulare mutui ipotecari e
compiere operazioni di credito.-----

Articolo 4 - La durata della società è fissata dalla data del-
la sua costituzione sino al 31 dicembre 2060, e potrà essere
prorogata od anticipatamente sciolta con deliberazione
dell'assemblea dei soci ai sensi di legge.-----

-----Titolo II-----

-----Capitale sociale e quote-----

Articolo 5 - Il capitale sociale è fissato in euro 10.000
(diecimila) diviso tra i soci in quote del valore di Euro 1
(uno) o multiplo di Euro 1 (uno).-----

In osservanza al combinato risposto dell'articolo 90 della
legge n. 289/2002, dell'articolo 148 del T.U. n. 917/1986 e
della legge n. 398/1991, nel testo vigente, le quote sociali
non sono rivalutabili. -----

Articolo 6 - Le quote sono nominative ed intrasmissibili, e
trasferibili solo per successione a causa di morte o per e-
stinzione dell'ente; in caso di estinzione dell'ente le quote
potranno essere trasferite ad Enti o Associazioni che perse-
guano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva di-
lettantistica o finalità analoghe, o comunque finalità di uti-
lità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui
all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662. ---

-----Titolo III-----

-----Assemblee -----

Articolo 7 - L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè nel distretto del Tribunale di Roma.-----

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.-----

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.-----

In tal caso è necessario che:-----

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare, e proclamare i risultati della votazione;-----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo re-

ale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. -

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori e, se nominati, i sindaci effettivi.-----

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.-----

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino al Registro Imprese quali soci.-----

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea con atto di delega scritto, purchè il rappresentante sia anch'esso socio, ma non amministratore né dipendente della società. La regolarità della delega sarà accertata dal presidente dell'assemblea.-----

Articolo 8 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza di costoro, da altra persona designata dagli intervenuti. -----

Il Presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da Notaio ai sensi di legge. -----

Articolo 9 - L'assemblea è costituita e delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; l'assemblea per la delibera di modifiche statutarie o scioglimento anticipato, è costituita e delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.-----

-----Titolo IV-----

-----Amministrazione-----

Articolo 10 - La società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, con metodo collegiale. Tale scelta è di spettanza dei soci in sede di atto costitutivo.-----

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea.-----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, o per il periodo di volta in volta fissato all'atto della nomina.-----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attività ad uno o più dei suoi membri, o ad un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega, che, in ogni caso, non può

comprendere le attribuzioni non delegabili a norma dell'art.

2381 C.C.....

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.....

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.....

Articolo 11 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione o limitazione alcuna, ed ha facoltà di compiere, per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, tutti gli atti che non siano dalla legge riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci.....

Articolo 12 - La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all' Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di ammini-

strazione e, se nominati, al consigliere o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega.

I legali rappresentanti, nei limiti dei poteri loro spettanti, possono nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 13 - All'organo amministrativo spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

-----Titolo V-----

-----Organo di Controllo-----

Articolo 14 - Ove si verificano i presupposti di legge, o l'assemblea decida di avvalersi di un organo di controllo, tale organo, sarà istituito e composto secondo la normativa dell'articolo 2477 C.C., con durata in carica un triennio e con possibilità di rielezione.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo determina il compenso ad esso spettante.

-----Titolo VI-----

-----Controllo dei soci-----

Articolo 15 - Ove non venga istituito l'organo di controllo, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale hanno inoltre diritto a far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

-----Titolo VII-----

-----Bilancio ed utili-----

Articolo 16 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.--

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società, per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 3), previa deduzione della quota destinata a riserva legale, nei limiti di cui all'art. 2430 del codice civile; gli utili nonchè i fondi, le riserve e poste di bilancio comunque denominate e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette o differite. -----

-----Scioglimento e liquidazione-----

Articolo 17 - Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla costituzione dei

liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.-----

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale, dovrà essere devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica o finalità analoghe, o comunque finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

-----Titolo IX-----

-----Competenza giudiziaria-----

Articolo 18 - Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativamente al rapporto sociale, sono devolute ad un Arbitro amichevole compositore, nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede. La presente clausola compromissoria comprende anche tutte le controversie che potranno insorgere tra società da una parte, amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti. Sede dell'arbitrato sarà quella della sede legale.--

Nell'ambito dei poteri dell'arbitro rientrano anche i provvedimenti da adottare in caso di:-----

- irregolare funzionamento dell'organo amministrativo;-----

- gravi irregolarità di gestione della società da parte

dell'organo amministrativo;-----

- gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da parte dei soci della società.-----

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale.-----

-----Disposizione generale-----

Articolo 19 - Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia."-----

-----Articolo VI-----

Le spese del presente atto costitutivo sono a carico della società ed ammontano approssimativamente ad Euro duemila.-----

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto e ne ho data lettura ai componenti che, da me interpellati, l'hanno in tutto confermato.-----

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, occupa quindici pagine e quanto fin qui della sedicesima di quattro fogli.-----

Sottoscritto alle ore diciassette e quaranta.-----

F.to: Corinna Beate Wilka-----

" Annalisa Pirulli

" Fabio Spadaccia

" Michela Falconieri

" Luca Falcioni - notaio.